

CAMERA DEI DEPUTATI N. 787

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SANTI

Presentata il 27 novembre 1963

Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta, che riproduce con opportune modifiche la precedente n. 3478 annunciata dallo stesso presentatore il 6 dicembre 1961, nel corso della passata legislatura, mira a risolvere organicamente ed in via definitiva l'ormai annoso problema della previdenza in favore della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

Questa numerosa e benemerita categoria aspira, infatti, da moltissimi anni ad ottenere un adeguato trattamento pensionistico; ma tale aspirazione non ha, finora, trovato soddisfazione, stante la particolare situazione normativa a cui è soggetta.

L'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938, approvato con decreto del 17 novembre 1938, n. 1784, difatti, non consentiva alcuna razionale impostazione del delicato problema previdenziale e gli accordi successivi, pur avendo risolto tale problema con la costituzione di due diversi e separati istituti (previdenza ed accantonamento dell'indennità di risoluzione del rapporto) non potevano recare alcuna sostanziale modifica allo stato delle cose, in quanto non contemplavano alcun minimale di contribuzione, nè garantivano una omogeneità di trattamento, stante il loro valore puramente privatistico.

Con il decreto presidenziale 26 dicembre 1960, n. 1842, emanato in esecuzione della

legge 14 luglio 1959, n. 741, i suddetti accordi hanno acquisito efficacia legale *erga omnes*; ma, ovviamente, non è stato con ciò risolto il problema del minimo di contribuzione che, per la categoria degli agenti e rappresentanti, assume un'importanza capitale in conseguenza della aleatorietà e della estrema variabilità dei proventi percepiti dalla stessa categoria, e, quindi, dei contributi a questi subordinati.

La presente proposta di legge nel suo *articolo 1* istituisce l'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti in favore degli agenti e rappresentanti di commercio.

L'*articolo 2* affida la gestione dell'assicurazione all'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (E.N.A.-S.A.R.CO), riconosciuto giuridicamente con decreto n. 1305 del 6 giugno 1939.

L'*articolo 3* determina la sfera di applicazione della legge nei riguardi dei soggetti all'assicurazione, concentrando in una unica categoria tutti gli individui svolgenti la medesima attività.

L'*articolo 4* stabilisce che l'iscrizione dell'agente all'E.N.A.S.A.R.CO debba avvenire al massimo entro 3 mesi dall'inizio del rapporto.

L'*articolo 5* fissa un contributo mensile di lire 1.000 sia a carico dei proponenti e sia a carico degli agenti e rappresentanti di commercio. Tale contributo fisso mensile

costituisce un minimale di contribuzione, in genere previsto da tutti i trattamenti previdenziali. Poichè è evidente che un trattamento previdenziale non può prevedere l'erogazione di prestazioni a persone giuridiche, quali le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, anche se queste svolgono attività di agenzia, si esonerano tali società dalla contribuzione a proprio carico, mantenendo però la contribuzione a carico dei preponenti.

L'*articolo 6*, si richiama alle norme di cui all'ultimo comma dell'*articolo 1784* del Codice civile e stabilisce che ogni somma corrisposta a qualsiasi titolo agli agenti e rappresentanti di commercio debba considerarsi come provvigione e quindi sia assoggettata a contribuzione.

L'*articolo 7* fissa i termini entro i quali i preponenti debbano versare i contributi all'E.N.A.S.A.R.CO e stabilisce norme per il ritardato pagamento.

L'*articolo 8* prescrive che nel caso in cui il preponente non provveda a trattenere di volta in volta i contributi a carico dell'agente in occasione del pagamento delle provvigioni, assuma a proprio carico anche tali contributi. Scopo della norma è di evitare che, nei casi di mancato rispetto delle disposizioni da parte dei preponenti, gli agenti possano subire un danno determinato dal prelievo dalle provvigioni di tutti i contributi arretrati.

L'*articolo 9* elimina dalla sfera dei soggetti ammessi al godimento del trattamento previdenziale le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata.

L'*articolo 10* elenca le prestazioni erogate dalla gestione.

L'*articolo 11* fissa in lire 390.000 annue la pensione base di invalidità e di vecchiaia spettante agli agenti e rappresentanti di commercio. Tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, a prescindere dalla loro forza contributiva, beneficeranno di una medesima pensione che potrà variare non in funzione del cumulo dei contributi versati, ma solo in relazione al periodo di contribuzione, che ovviamente, equivale al periodo di attività.

L'*articolo 12* concede la facoltà a coloro che cessano l'attività non prima di cinque anni di proseguire volontariamente il versamento dei contributi fino al raggiungimento dei 15 anni di contribuzione per poter beneficiare della pensione di vecchiaia.

L'*articolo 13* stabilisce il requisito per poter beneficiare della pensione di vecchiaia, di un periodo di contribuzione non inferiore ai

15 anni ad una età di 55 o 60 anni a seconda che si tratti di donne o di uomini. Lo stesso *articolo 13* tenendo conto della particolare natura del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale e del fatto che la maggioranza degli agenti continua l'attività dopo il 60° anno di età, stabilisce che alla cessazione totale di attività agli agenti spetti una integrazione della pensione già goduta in relazione agli anni di contribuzione successiva all'entrata in pensionamento.

L'*articolo 14* prevede il caso dell'agente che desideri entrare in pensione con ritardo sulla data del compimento del relativo diritto, e quindi fissa delle aliquote di maggiorazione della pensione base.

L'*articolo 15* stabilisce che l'agente colpito da invalidità totale e permanente possa beneficiare della pensione solo nel caso che abbia un periodo di contribuzione non inferiore ai 5 anni.

Con gli *articoli 16 e 17* vengono fissati i termini e l'ammontare delle pensioni spettanti ai superstiti.

L'*articolo 18* chiama lo Stato a concorrere all'onere assicurativo mediante un contributo quinquennale di lire 6 miliardi, assicurando la copertura dell'onere con gli usuali mezzi.

La vigilanza dell'applicazione della legge è affidata dall'*articolo 19* al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Si è ritenuto opportuno di autorizzare gli Ispettorati ad avvalersi di personale qualificato dell'E.N.A.S.A.R.CO.

Con l'*articolo 20* vengono fissate penalità per i preponenti che non ottemperino agli obblighi.

Gli *articoli 21 e 22* stabiliscono che l'E.N.A.S.A.R.CO rediga entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge l'apposito regolamento di attuazione e che ogni 5 anni debba essere redatto un bilancio tecnico della gestione, sulla base del quale potranno aversi variazioni nelle prestazioni e nei contributi.

L'*articolo 23*, in considerazione del fatto che gli agenti e rappresentanti di commercio già godono di un trattamento previdenziale in virtù del Regolamento del Fondo di previdenza dell'E.N.A.S.A.R.CO, precisa che tale trattamento non possa non considerarsi che integrativo di quello previsto dalla presente legge.

Infine con gli *articoli 24 e 25* sono dettate norme particolari in favore degli agenti che per le condizioni richieste per il pensionamento risulterebbero fuori dal provvedimento. A

lali agenti viene concesso, infatti, di effettuare il riscatto, a particolari condizioni di favore, delle annualità di contribuzione necessarie al raggiungimento dei minimi di pensione. La norma tiene conto del fatto che i proponenti in gran parte hanno iniziato i versamenti solo dopo l'approvazione dell'accordo economico collettivo del 1956.

Tali sono, onorevoli colleghi, le linee fondamentali della disciplina proposta la quale oltre a venire incontro all'aspirazione di una categoria costituita da quasi 25 anni, che raggruppa oggi 120.000 agenti e rappresentanti di commercio, risponde alle profonde esigenze di giustizia sociale sancite dall'articolo 38 della nostra Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In favore degli agenti e rappresentanti di commercio è istituita l'assicurazione obbligatoria di invalidità vecchiaia e superstiti.

ART. 2.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti è affidata all'E.N.A.S.A.R.CO, Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio riconosciuto con decreto 6 giugno 1939. n. 1305.

ART. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, indipendentemente dalla qualifica e denominazione usata dalle parti e in conformità degli articoli da 1742 a 1752 del Codice civile, è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da uno o più preponenti di promuovere, direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da uno o più proponenti di concludere contratti in una determinata zona.

La presente legge si applica anche alle società che svolgono l'esercizio delle attività suddette, con le limitazioni previste dai successivi articoli 5 e 9.

ART. 4.

I preponenti sono obbligati ad iscrivere all'E.N.A.S.A.R.CO - gestione assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti - i propri agenti o rappresentanti di commercio entro i tre mesi dall'inizio del rapporto.

ART. 5.

I proponenti sono obbligati a versare all'E.N.A.S.A.R.C.O., con le modalità di cui

al successivo articolo 7 i contributi nelle seguenti misure:

1°) a carico dei preponenti:

a) lire 1.000 per ogni mese di rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale — le frazioni di mese si considerano a mese intero.

b) 1 per cento sulle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti di commercio.

2°) a carico degli agenti e rappresentanti di commercio da trattarsi a cura dei preponenti all'atto del pagamento delle provvigioni:

a) lire 1.000 per ogni mese di rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale — le frazioni di mese si considerano a mese intero.

b) 1 per cento sulle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti di commercio.

I contributi di cui al n. 2°) non sono dovuti qualora l'attività di agenzia e rappresentanza commerciale sia esercitata da società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata.

ART. 6.

I contributi di cui al precedente articolo 5 debbono essere computati sulle provvigioni, nonché su ogni ulteriore somma corrisposta a qualsiasi titolo, compresi gli eventuali rimborsi spese.

ART. 7.

I contributi di cui ai nn. 1-a e 2-a del precedente articolo 5 debbono essere versati annualmente all'E.N.A.S.A.R.CO dai preponenti, all'atto del pagamento delle provvigioni e comunque non oltre tre mesi dalla data dell'avvenuto pagamento delle provvigioni stesse.

I contributi di cui ai nn. 1-b e 2-b del precedente articolo 5 debbono essere versati anche sulle somme corrisposte a titolo di anticipo o di acconto sulle provvigioni.

I preponenti che non ottemperino agli obblighi del presente articolo, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal successivo articolo 20 dovranno versare all'E. N. A. S. A. R. CO. gli interessi di mora, in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto, sulle somme dovute, per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data in cui il versamento stesso doveva essere effettuato.

ART. 8.

I preponenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico degli agenti e rappresentanti di commercio.

I preponenti che non provvedono ad effettuare le trattenute dei contributi a carico degli agenti e rappresentanti di commercio, di volta in volta in sede di pagamento delle provvigioni, perdono il diritto alla rivalsa.

ART. 9.

Le società che esercitano l'attività di agenzia e rappresentanza commerciale, qualora costituite in società per azioni, accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, sono escluse dal trattamento di previdenza previsto dagli articoli seguenti.

ART. 10.

Le prestazioni erogate dalla gestione assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti dell'E. N. A. S. A. R. CO. sono le seguenti:

- 1°) pensioni di vecchiaia;
- 2°) pensioni di invalidità;
- 3°) pensioni ai superstiti.

ART. 11.

L'importo della pensione base annua di vecchiaia e di invalidità è fissato in lire 390.000.

La pensione base è aumentata di lire 13.000 annue per ogni anno di contribuzione eccedente:

- a) i 15 anni in caso di pensione di vecchiaia;
- b) i 5 anni in caso di pensione di invalidità.

ART. 12.

Gli agenti che cessano l'attività prima che siano maturati 15 anni di contribuzione complessiva possono richiedere all'E. N. A. S. A. R. CO. l'autorizzazione a proseguire volontariamente il versamento dei contributi fino al raggiungimento del diritto a pensione.

Tale autorizzazione è concessa solo nel caso che per il richiedente risultino versati contributi per un minimo di cinque anni e che la domanda sia avanzata entro 5 anni dalla data dello scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

Gli agenti che al raggiungimento dell'età pensionabile non hanno maturato 15 anni di contribuzione complessiva e che non hanno proseguito volontariamente il versamento dei contributi, perdono ogni diritto al trattamento previdenziale ed i contributi versati ai sensi del precedente articolo 5 sono incamerati alla E. N. A. S. A. R. CO. con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.

La misura del contributo volontario annuo è stabilita in lire 100.000. Tale contributo potrà essere variato in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui al successivo articolo 22.

Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 21 stabilirà le modalità per l'incasso da parte dell'E. N. A. S. A. R. CO. dei contributi volontari.

ART. 13.

Gli agenti e rappresentanti, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21 godranno della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 11 al compimento del 55° anno di età se donne o al compimento del 60° anno di età se uomini, purché possano vantare almeno 15 anni di contribuzione e ne avanzino domanda entro un anno dal compimento del relativo diritto.

I pensionati di vecchiaia che continuano l'attività, hanno diritto di chiedere, all'atto della cessazione totale di attività, l'integrazione della pensione goduta.

Per ogni anno di contribuzione successiva all'entrata in pensionamento la pensione goduta è maggiorata di lire 15.000 annue.

La nuova pensione decorre dal mese successivo a quello in cui è richiesta.

ART. 14.

Qualora la domanda di pensione sia presentata dopo un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione di cui al 1° comma dell'articolo 11 è maggiorata delle seguenti aliquote:

per 1 anno di differimento . . .	5 %
per 2 anni di differimento . . .	10 %
per 3 anni di differimento . . .	15 %
per 4 anni di differimento . . .	20 %
per 5 anni di differimento . . .	30 %
per oltre i 5 anni di differimento .	40 %

La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 15.

All'agente o rappresentante di commercio colpito da invalidità totale e permanente, che comporti la cessazione totale dell'attività, compete la pensione di invalidità di cui all'articolo 11, purché possa vantare almeno 5 anni di contribuzione antecedente la data di riconoscimento dell'invalidità.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia di cui alla presente legge.

ART. 16.

La pensione ai superstiti compete:

a) in caso di morte dell'agente o rappresentante di commercio pensionato per la vecchiaia o invalidità;

b) in caso di morte dell'agente o rappresentante di commercio non pensionato che possa vantare almeno 5 anni di contribuzione antecedente con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21, al coniuge convivente a carico o inabile totalmente e permanentemente, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottivi di età superiore ai 21 anni se invalidi totalmente e permanentemente.

ART. 17.

La pensione ai superstiti è di importo pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dall'agente nel caso di cui alla lettera a) del precedente articolo 16 o di quella che sarebbe stata liquidata all'agente o rappresentante di commercio per invalidità nel caso di cui alla lettera b) del precedente articolo 16.

- 60 per cento per 1 superstite;
- 80 per cento per 2 superstiti;
- 90 per cento per 3 superstiti;
- 100 per cento per 4 o più superstiti;

ART. 18.

Lo Stato concorre all'onere assicurativo con il contributo complessivo di 6 miliardi di lire per gli esercizi finanziari 1963-64 al 1967-68.

Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato verrà stabilito su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo dello Stato, di cui al 1° comma del presente articolo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Allo stesso contributo si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

per i detti esercizi, concernenti il fondo occorrente a far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi per la vigilanza di cui al precedente comma, di funzionari designati dall'E. N. A. S. A. R. CO., i quali hanno libero accesso nei locali delle aziende.

Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e debbono esibire tali documenti ai titolari delle aziende o ai loro sostituti presso le quali debbono effettuare il controllo.

Le aziende sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli la contabilità relativa ai rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e non possono rifiutarsi per gli altri accertamenti che detti incaricati ritengono necessari.

ART. 20.

I preponenti che non ottemperino alle disposizioni della presente legge sono puniti con un'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale non siano state rispettate le norme contenute negli articoli precedenti, con la multa fino ad un massimo di lire 150.000 nei casi di recidività. Essi, inoltre, dovranno versare all'E. N. A. S. A. R. CO. a titolo di sanzione civile, lire 100.000 per ogni agente o rappresentante per il quale non siano state rispettate le norme contenute nella presente legge.

Il contravventore potrà essere ammesso ad offrire oblazioni ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale; in questo caso, ferma la misura dell'oblazione nei termini del citato articolo, egli dovrà versare all'E. N. A. S. A. R. CO. lire 50.000 per ogni agente o rappresentante. Le oblazioni ed il pagamento delle sanzioni civili estinguono le azioni penali.

ART. 21.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di Amministrazione dell'E. N. A. S. A. R. CO. provvederà

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alla stesura del regolamento di attuazione da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 22.

Ogni 5 anni dovrà essere compilato il bilancio tecnico, copia del quale dovrà essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In dipendenza delle risultanze del bilancio tecnico la misura di contributi e delle pensioni di cui alla presente legge potrà essere variata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 23.

Il trattamento previsto dalla presente legge non è sostitutivo del Regolamento del Fondo di previdenza dell'E. N. A. S. A. R. CO approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 settembre 1962 in attuazione delle norme contenute negli accordi economici collettivi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958, approvati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, con decreti del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 145, e 26 dicembre 1960, n. 1842.

ART. 24.

Gli agenti e rappresentanti di commercio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 45° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 60° anno di età la liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 11, versando le annualità di contribuzione indicate nella seguente tabella in relazione all'età:

Età in anni compiuti	Annualità occorrenti al riscatto
46	1
47	2
48	3
49	4
50	5
51	6
52	7
53	8
54	9
55	10
56	11
57	12
58	13
59	14

Il contributo dovuto per ciascuna annualità ammessa al riscatto è uguale a quello stabilito dal quarto comma dell'articolo 12 ridotto del 25 per cento.

Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dagli agenti e rappresentanti di commercio in pendenza di rapporto, che risultino iscritti all'E. N. A. S. A. R. CO. antecedentemente al compimento del 45° anno di età.

ART. 25.

Gli agenti e rappresentanti di commercio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 60° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere la immediata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 11 maggiorata dalle aliquote di cui all'articolo 12, versando le annualità di contribuzione indicate nella seguente tabella in relazione all'età:

Età	Annualità occorrenti al riscatto
60	15
61	14
62	13
63	12
64	11
65	10
66	9
67	8
68	7
69	6
70 ed oltre	5

Il contributo dovuto per ciascuna annualità ammessa al riscatto è pari a quello stabilito dal quarto comma dell'articolo 12 ridotto al 40 per cento.

Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dagli agenti e rappresentanti di commercio che possono vantare un periodo di iscrizione all'E. N. A. S. A. R. CO. di almeno 5 anni.

ART. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.